

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Daniela GIRAUDO	Segretario f.f.
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] del Foro di Brescia (CF [OMISSIS]), PEC [OMISSIS]), rappresentato e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in [OMISSIS], avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Distretto della Corte di Appello di Brescia emessa il 16.06.2021, depositata il 17.06.2021 e notificata a mezzo pec il 17.06.2021, con la quale all'avv. [RICORRENTE] è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi due per violazione degli artt. 15 e 70 comma 6 del Codice Deontologico Forense e art. 11 della Legge 247/2012.

per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Paolo Feliziani svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda svolta in via subordinata l'applicazione della censura;

FATTO

L'Avv. [RICORRENTE] ha proposto ricorso avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Brescia del 16.06.2021 depositata il 17.06.2021.

La violazione contestata trova origine dall'accertamento da parte del COA di appartenenza dell'Avv. [RICORRENTE] del mancato assolvimento da parte di quest'ultimo dell'obbligo formativo relativamente al triennio 2014-2016, accertamento di cui veniva data comunicazione all'interessato con lettera inoltrata a mezzo pec il 29/5/2018 con invito a fornire chiarimenti entro e non oltre gg. 30. L'Avv. [RICORRENTE] faceva pervenire la propria risposta solo in data 15/10/2018, quando il COA di Brescia aveva già dato corso agli adempimenti previsti dall'art. 50, comma 4, L.P., con formale comunicazione all'interessato a mezzo pec del 11/10/2018.

A conclusione della fase preliminare il CDD, su conforme proposta del Consigliere istruttore, approvava il seguente capo d'incolpazione:

“per essere venuto meno ai doveri e agli obblighi formativi di cui agli artt. 15 e 70 comma 6 CDF e art. 11 L.P. relativamente al triennio di valutazione 2014/2016, così violando il regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 13.7.2007 e succ. mod. e integrazioni e fonti applicative connesse, non avendo conseguito alcun credito formativo per l'intero triennio, così da essere in difetto di complessivi 60 crediti di cui 9 relativi alle materie obbligatorie. Fatti commessi in Brescia dal 01.01.2014 al 31.12.2016”.

Debitamente informatone l'avv. [RICORRENTE] non svolgeva alcuna attività difensiva. Ne sortiva l'avvio del procedimento disciplinare ed il successivo rinvio a giudizio dell'incolpato, all'esito del quale il CDD di Brescia, con decisione resa in data 16/06/2021, comunicata il 17/06/2021, dichiarava l'avv. [RICORRENTE] responsabile dell'illecito disciplinare di cui al capo di incolpazione ed irrogava la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due.

Nella motivazione il CDD di Brescia, richiamate le finalità della normativa di riferimento, poste a protezione di un pubblico interesse di particolare rilevanza in quanto volte a garantire la qualità e la competenza dell'iscritto all'albo, rilevava come le giustificazioni adottate dall'incolpato nelle osservazioni dallo stesso formulate con nota del 15/10/2018 non potevano essere considerate esaustive, né sufficienti né tantomeno provate. Ai fini della determinazione della sanzione disciplinare il CDD dava rilievo al precedente disciplinare

specifico di cui al procedimento Prot. N° 323/2016 in esito al quale era stata irrogata la sanzione dell'avvertimento.

Avverso la anzidetta decisione l'avv. [RICORRENTE] ha inoltrato tempestiva impugnazione deducendo un unico motivo e chiedendo, in via principale, previa riforma del provvedimento, la irrogazione della sanzione del "rimprovero verbale" ed in via subordinata quella della censura.

L'avv. [RICORRENTE] eccepisce l'illegittimità della decisione del CDD perché assunta in violazione alle disposizioni sulla congruità e proporzionalità della sanzione di cui ai principi costituzionali, nonché in violazione dell'art. 53 legge 247/2012 come richiamato dagli artt. 22 e 70, comma 7, del Nuovo CDF.

Deduce in particolare il ricorrente che, in armonia ai dettami costituzionali sulla proporzionalità e adeguatezza della sanzione rispetto al disvalore del fatto commesso (art. 27 Cost.), la valutazione operata a monte dal legislatore sulla sanzione ritenuta congrua per l'illecito disciplinare tipizzato di cui all'art. 70 comma n. 6 del CDF non lascia all'organo cui è rimesso il potere di irrogarla alcuno spazio di scegliere una diversa misura sanzionatoria rispetto a quella legislativamente prevista.

Principi questi fatti propri dalla normativa forense, e segnatamente dall'art. 21, commi 2 e 3, del CDF e dall'art. 70 comma n. 7, a mente del quale la sanzione disciplinare ricorrente nel caso di specie (descritta al comma 6 del medesimo articolo) è quella dell'avvertimento.

Al più, deduce ancora l'avv. [RICORRENTE], laddove si volesse considerare la gravità della condotta per la mancata partecipazione ad eventi formativi per l'intero triennio 2014-2016, potrebbe semmai ravvisarsi proporzionata e giustificata la sanzione della censura, ma giammai quella della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due perché *contra legem*. E ciò anche in coerenza con quanto previsto dall'art. 22, comma 1, lettera b) del CDF che, appunto, prevede l'applicazione della sanzione della censura quando "*... la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione*"

Il ricorrente, valorizzando quanto a quest'ultimo aspetto di aver acquisito per il triennio 2017/2019 n° 79 crediti formativi, in eccedenza quindi rispetto ai 60 richiesti, e relativamente al triennio in corso al momento della proposizione dell'impugnazione, per il 2020 n° 14 crediti formativi, contro il minimo dei 5 richiesti in concomitanza della pandemia da COVID19, e per il 2021 n° 15 crediti formativi (di cui 6 già registrati e n° 9 in corso di registrazione) contro il minimo stabilito sempre causa COVID, evidenze supportate dai documenti allegati al ricorso, ne inferisce la sussistenza di quei presupposti atti a giustificare l'applicazione della

sanzione della censura, anziché di quella della sospensione dall'esercizio della professione, che si rivela pertanto totalmente iniqua e *contra legem*.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sussistenza dell'illecito disciplinare ascritto all'avv. [RICORRENTE] è pacifica, siccome risultante *per tabulas*, e comunque neanche essendo stata fatta oggetto di contestazione, ma anzi confessoriamente ammessa, da parte del ricorrente il quale ha unicamente addotto a giustificazione della propria condotta omissiva "*una grave forma di disagio psicologico e stato depressivo per la perdita del proprio unico genitore avvenuta il [OMISSIS].2012*" (quindi più di un anno prima del triennio formativo in discussione), nonché "*il grandissimo quanto profondo dolore oltre a tutta una serie di disagi familiari unitamente a concomitanti impegni scolastici e professionali*", fatti che sarebbero alla base del mancato assolvimento dell'obbligo formativo protrattosi sino a tutto il 2016.

La motivazione della decisione assunta dal CDD circa la insufficienza delle ragioni addotte all'avv. [RICORRENTE] a giustificazione della propria condotta omissiva, peraltro neanche documentate e provate, è pienamente condivisibile e pur nella sua sinteticità non pare necessitante di integrazione, dovendosi peraltro riconoscere valenza concludente alla circostanza oggettiva, e parimenti non contestata dall'incolpato, che l'obbligo formativo era stato totalmente eluso per l'intero triennio 2014-2016; e neanche potendosi ignorare il fatto che trattasi di condotta omissiva di cui il ricorrente già si era reso responsabile in precedenza tanto da essere stato già sanzionato disciplinarmente.

Ciò non di meno la sospensione dall'esercizio della professione per mesi due appare a questo Collegio sanzione eccessivamente afflittiva meritando favorevole considerazione la documentata circostanza del puntuale successivo adempimento da parte del ricorrente dell'obbligo formativo in precedenza violato, segno evidente di concreta e fattiva resipiscenza e che va ad elidere, almeno in parte, la negativa incidenza del precedente disciplinare nella valutazione dell'illecito, seppur specifico.

Richiamando quanto previsto dagli artt. 21 n. 3 e 22 lett. b) CDF, pare piuttosto più adeguato al fatto ed alla violazione disciplinare ascritta, tenuto conto del comportamento successivo dell'incolpato, ed in armonia con la costante giurisprudenza di questo Consiglio, determinare la sanzione nella misura della censura, sanzione pur aggravata rispetto a quella edittale di cui all'art. 70 n. 7 CDF in considerazione del pur operato richiamo agli obblighi di cui agli artt. 15 CDF e 11 Legge 247/2012, ed in tali termini il ricorso merita parziale accoglimento.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso ed applica all'avv.
[RICORRENTE] la sanzione della censura.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di
informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli
interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2023;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Daniela Giraudo

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 22 giugno 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà